

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1919

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

URZÌ, BALDELLI, BENVENUTI GOSTOLI, CANGIANO, CERRETO, CIABURRO, CIOCCHETTI, COLOMBO, DE CORATO, IAIA, LAMPIS, LANCELLOTTA, LOPERFIDO, MACCARI, MAIORANO, MARCHETTO ALIPRANDI, MORGANTE, PADOVANI, PERISSA, VINCI, ZURZOLO

Disposizioni per l'inserimento della fornitura di parrucche oncologiche nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza a carico del Servizio sanitario nazionale

Presentata il 17 giugno 2024

ONOREVOLI COLLEGHI! — Stando a quanto emerge dal rapporto «I numeri del cancro 2023», frutto della collaborazione tra l'Associazione italiana registri tumori (AIRTUM), l'Associazione italiana di oncologia medica (AIOM), la Fondazione AIOM e il sistema di sorveglianza Progressi nelle aziende sanitarie per la salute in Italia (PASSI), pubblicati nel sito *internet* dell'Associazione italiana per la ricerca sul cancro (AIRC), i casi di tumore in Italia sono in aumento, essendosi passati dalle 376.600 nuove diagnosi (194.700 negli uomini e 181.900 nelle donne) del 2020 alle circa 395.000 (208.000 negli uomini e 187.000 nelle donne) del 2023, con un incremento dunque di oltre 18.000 diagnosi.

Si tratta di numeri, purtroppo, attesi per due ordini di ragioni: anzitutto per via dell'ampiezza della popolazione nelle fasce d'età in cui le diagnosi di tumore sono più frequenti, che corrisponde ai nati fra gli anni Cinquanta e Sessanta, nonché a causa delle sospensioni e dei rallentamenti che le procedure di *screening* hanno subito durante la pandemia di COVID-19.

Accanto all'aumento dei casi di tumore emerge, però, il dato confortante del miglioramento dell'efficacia della prevenzione e delle cure, riscontrabile anche dal fatto che, grazie alla ricerca, sono sempre più numerose le persone che, dopo la malattia, acquistano un'ottima qualità di vita.

La fase dei trattamenti contro il cancro può essere molto lunga e impegnativa, costringendo chi li subisce a modificare le proprie abitudini, a vedere condizionate le proprie relazioni sociali e, più in generale, a confrontarsi con pesanti effetti collaterali e difficoltà fisiche. Tutti fattori, questi, che a loro volta possono influenzare il benessere emotivo dei malati oncologici.

Tra gli effetti collaterali dei trattamenti antitumorali, la perdita dei capelli rappresenta di certo uno dei più impattanti, poiché altera sensibilmente l'aspetto fisico dei pazienti.

È fondamentale, dunque, per la buona ripresa del paziente oncologico, tutelarne anche il benessere psicologico, con particolare riferimento alle situazioni che potrebbero incidere negativamente sul suo equilibrio fisico e psichico.

La perdita dei capelli, quale seria conseguenza collaterale delle terapie oncologiche, oltre a generare una sofferenza psicologica, comporta anche dei costi, normalmente piuttosto onerosi, per l'acquisto di parrucche, i quali non sempre sono sostenibili da parte delle persone malate. Le parrucche — che rappresentano degli ausili

importanti nelle fasi di recupero della qualità di vita — assumono un ruolo significativo nell'avvio del percorso di ripresa delle persone fragili, aiutandole ad affrontare le difficoltà riscontrabili sia sul piano personale che relazionale.

È per questa ragione che la presente proposta di legge, composta da 4 articoli, rivolta alle persone affette da alopecia derivante da terapie oncologiche, propone, all'articolo 1, l'inserimento nei livelli essenziali di assistenza (LEA) del servizio di fornitura e distribuzione di parrucche oncologiche a carico del Servizio sanitario nazionale.

L'articolo 2 stabilisce poi che con decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, siano individuati i soggetti beneficiari e le modalità di fornitura e messa a disposizione gratuita delle parrucche oncologiche.

Infine, l'articolo 3 prevede lo svolgimento di periodiche campagne informative da parte del Ministero della salute e l'articolo 4 dispone in merito alla copertura finanziaria degli oneri, quantificati in 25 milioni di euro annui.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

(Finalità)

1. Al fine di tutelare la salute fisica e psicologica dei pazienti affetti da patologie oncologiche, in particolare in relazione alla fase chemioterapica, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a inserire nei livelli essenziali di assistenza, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 2017, con la procedura prevista dall'articolo 1, comma 554, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la fornitura e messa a disposizione gratuita di parrucche oncologiche.

Art. 2.

(Definizione dei soggetti beneficiari, modalità di fornitura e messa a disposizione)

1. Con decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri per l'individuazione dei soggetti beneficiari e le modalità di fornitura e messa a disposizione gratuita delle parrucche oncologiche.

Art. 3.

(Campagne d'informazione)

1. Il Ministero della salute, tramite periodiche campagne di informazione, promuove la conoscenza da parte del pubblico dell'inserimento delle parrucche oncologiche fra i servizi erogati dal Servizio sanitario nazionale.

2. Le campagne di informazione di cui al comma 1 sono realizzate in collaborazione con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 4.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

